

CHIARA VALORI

**PROBATION E MESSA ALLA PROVA
NELL'ESPERIENZA DEL TRIBUNALE DI
MILANO**

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Isbn 9788828826347

Estratto al volume:

**LE MISURE SOSPENSIVO-PROBATORIE
ITINERARI VERSO UNA RIFORMA**

a cura di
EMILIO DOLCINI e ANGELA DELLA BELLA

2020

PROBATION E MESSA ALLA PROVA NELL'ESPERIENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

di CHIARA VALORI

SOMMARIO: 1. Una nuova prospettiva per il Giudice ordinario. — 2. Il coinvolgimento della vittima del reato. — 3. L'esperienza maturata presso il Tribunale di Milano. — 4. Qualche dato.

1. Una nuova prospettiva per il Giudice ordinario.

Ai termini della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010 (1), con il termine *probation* si intende *l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge, pronunciate nei confronti di un autore di reato, senza alcun pregiudizio della presunzione di innocenza*. Essa consiste in tutta una serie di attività e di interventi, che comprendono supervisione, consiglio ed assistenza, allo scopo di reintegrare socialmente l'autore di reato nella società e di contribuire alla sicurezza pubblica.

La Raccomandazione specifica peraltro che per '*autore di reato*' si intende anche la persona semplicemente sospettata di aver commesso un reato, sicché la Messa alla Prova per adulti, come introdotta dal legislatore italiano con la legge 28 aprile 2014 n. 67 sulla falsariga di quella già prevista per gli imputati minorenni, rientra pienamente nella cornice indicata, non costituendo la stessa una 'sanzione' ma senz'altro una misura applicata ad una persona coinvolta in un procedimento penale, della quale non è stata ancora accertata la responsabilità.

Giova allora premettere che il nuovo istituto ha comportato, per il Giudice ordinario italiano, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al passato: per la prima volta, infatti, non gli è più richiesto di valutare un fatto già accaduto e di comminare una sanzione solo avendo come sfondo la finalità

(1) V. Raccomandazione R(2010)1 del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa in materia di Probation del 20.1.2010.

rieducativa della stessa, ma di prescindere quasi totalmente da quanto è successo in passato ed orientare il proprio sguardo esclusivamente al futuro.

Non si tratta più di valutare (solo) se la sanzione possa essere adeguata e funzionale alla rieducazione del condannato, ma se lo stesso percorso tracciato attraverso una molteplicità di prescrizioni, aventi un contenuto assai variegato e composito, sia funzionale alla reintegrazione dell'indagato/imputato, prescindendo da quel che è accaduto.

Finora questo era un terreno sostanzialmente riservato alla Magistratura di Sorveglianza e totalmente estraneo al campo d'azione del giudice di cognizione, che solo in chiave prospettica valutava le *chances* di recupero del soggetto che aveva di fronte e ciò nei soli e limitati casi in cui è richiesta la formulazione di una prognosi in ordine ai successivi comportamenti. Qui invece ci si muove totalmente al di fuori delle logiche che fino ad ora hanno sovrainteso la fase dell'esecuzione penale.

La Messa alla prova interviene infatti in fase di cognizione e prescinde totalmente dall'accertamento del fatto e dall'attribuzione di responsabilità: la stessa Corte Costituzionale ha sottolineato che il nuovo istituto esprime “*un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio*”, mancando una condanna (ai sensi dell'art. 464-*quater* co. 1 c.p.p. è infatti richiesto solo un accertamento, in negativo, dell'assenza dei requisiti per una pronuncia di proscioglimento *ex* art. 129 c.p.p.) e, correlativamente, un accertamento di responsabilità dell'imputato (2), sicché diviene essenziale — perché l'istituto sia compatibile con gli artt. 25 e 27 della Costituzione — la richiesta libera, spontanea e non coercibile dell'interessato.

La stessa Raccomandazione del Consiglio d'Europa, disciplinando gli interventi che precedono il riconoscimento definitivo della colpevolezza, precisa che devono essere sempre effettuati con il consenso informato dell'autore del reato e non possono essere dannosi per la presunzione di innocenza (3).

È un cambio di prospettiva anche rispetto all'esperienza maturata in materia di Lavori di Pubblica Utilità (quale sanzione sostitutiva per i reati del Codice della Strada o per l'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90) e ciò sia per l'ampiezza e la varietà delle prescrizioni che concorrono a formare il programma di trattamento, sia per il momento in cui interviene la valutazione del giudice

(2) V. Corte cost., 27 aprile 2018, n. 91, nonché Corte cost., 20 febbraio 2019, n. 68, secondo cui il Giudice potrà procedere ad un sommario accertamento sulla base degli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, all'uopo esibiti, in analogia a quanto dispone l'art. 135 disp. att. c.p.p. per il patteggiamento.

(3) V. Raccomandazione cit., parte I — Principi Fondamentali, par. 7.

(non in fase di condanna, ma negli atti preliminari al dibattimento o addirittura in fase di indagini), sia — ancora — per la gravità dei comportamenti sottesi (4).

Si assiste così ad un ampliamento fortissimo del potere discrezionale del Giudice, in ambiti fino ad oggi poco sperimentati, spesso non sorretto da criteri di riferimento, con il conseguente rischio di abusi da un lato e di standardizzazione dall'altro.

2. Il coinvolgimento della vittima del reato.

La Direttiva Vittime (5) impone poi di considerare gli strumenti di giustizia riparativa non solo come occasione di riscatto per l'autore di reato, ma anche come strumenti di reintegrazione della vittima e del reo: la messa alla prova implica così necessariamente il coinvolgimento della persona offesa, che può liberamente determinarsi nel partecipare a questo percorso o rimanere estranea, conservando però il diritto di essere sentita al riguardo.

Nei reati senza vittima o a vittima diffusa diviene particolarmente importante il parere del PM: come è noto, solo in fase di indagini il parere è vincolante e ciò all'evidente fine di bloccare possibili iniziative strumentali della difesa. Il parere della parte pubblica potrebbe però essere valorizzato proprio allo scopo di coinvolgere la collettività, rendendo partecipe di questo procedimento la società nel suo complesso, valutando le *chance* di successo di un percorso di ricucitura dello strappo fra l'autore del reato ed il corpo sociale.

Si pone in ogni caso il tema dell'effettivo coinvolgimento della vittima nel percorso di rieducazione che viene definito: perché questo sia effettivo, si rivela del tutto inutile il mero rispetto formale del dato normativo, ovvero la semplice citazione della persona offesa per l'udienza (citazione peraltro già prevista *ex art.* 552 co. 3 o 429 co. 4 c.p.p.), risultando invece assai più utili anche forme meno ortodosse ma più efficaci nello stimolare l'inizio di un percorso di incontro effettivo con l'autore del reato.

L'art. 464-*bis* co. 4 *lett. b*) c.p.p. prevede che nel programma di trattamento siano inseriti anche gli impegni assunti dall'imputato al fine di elidere

(4) In virtù dell'esclusione dal computo della pena edittale delle circostanze aggravanti, infatti, possono accedere alla messa alla prova anche imputati di reati di media gravità; cfr. Cass. sez. un., 31.3.2016, n. 36272, imp. Sorcinelli, Rv. 267238.

(5) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

o attenuare le conseguenze del reato e, oltre al risarcimento del danno, anche eventuali altre condotte riparatorie e restitutorie.

La *lett. c)* prevede poi la possibilità di promuovere la mediazione con la persona offesa (v. anche, in ambito minorile, l'apertura del d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 121 in cui è contenuto un preciso riferimento a “*percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato*”, che espressamente devono essere “*favoriti*”), ovviamente non coercibile sia nell'iniziativa che nel risultato.

Né la giustizia riparativa né la mediazione sono però a tutt'oggi disciplinate dal legislatore, non essendo stata esercitata la delega contenuta nella l. 23.6.2017, n. 103, in considerazione del parere negativo espresso dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

Si pone dunque il tema delle modalità d'innesto di tali percorsi nel procedimento penale a normativa invariata: i primi problemi nascono già dal conflitto fra i tempi necessariamente contratti del processo e quelli, necessariamente più dilatati, richiesti a volte per questo tipo di attività. È un conflitto che difficilmente può trovare una composizione nelle aule giudiziarie e che si collega a quello, evidente, della cronica scarsità di risorse messe in campo.

A seguito della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 sulla giustizia riparativa in materia penale (6), nel maggio 2019 il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha però diramato le nuove ‘Linee di indirizzo in materia di Giustizia ripartiva e di tutela delle vittime di reato’ (7), sottolineando la possibilità di introdurre percorsi di giustizia riparativa anche diversi dalla mediazione penale, utilizzando allo scopo la figura dei ‘*facilitatori di giustizia*’, ovvero una figura professionale formata ed esperta che faciliti la comunicazione di gruppo, la gestione costruttiva dei conflitti in area penale e funga da aiuto ai percorsi di giustizia riparativa intrapresi.

Oltre alla classica mediazione autore/vittima, potranno così essere sperimentati altri strumenti riparatori quali le scuse formali, gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito, gli incontri di mediazione allargata, i gruppi di discussione. Si tratta di percorsi che potranno affiancare quelli che normalmente vengono inseriti fra le prescrizioni della messa alla prova ed essere messi in atto dagli stessi operatori interni all'UEPE, opportunamente formati.

(6) V. Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

(7) V. Linee di indirizzo agli uffici UIEPE del territorio diramate il 17.5.2019 prot. 26222.U.

Viene anche promossa la stipula di convenzioni, in accordo con l'AG, con gli Enti territoriali e le Regioni per rendere effettivamente *disponibili, accessibili e gratuiti* i programmi di giustizia ripartiva su tutto il territorio nazionale.

Sulla scorta di queste indicazioni è allo studio un progetto che vede il coinvolgimento di Regione Lombardia e Cassa delle Ammende per finanziare la creazione di sportelli comunali di mediazione, perché lo strumento sia effettivamente fruibile in modo gratuito da parte di tutti i cittadini senza discriminazioni per censo, cittadinanza, residenza, grado di inclusione sociale o altro.

L'auspicio è ovviamente che tali risorse aggiuntive consentano di ampliare gli spazi di intervento *a latere* rispetto al processo, facilitando i percorsi di riparazione.

Nella pratica, peraltro, si incontrano difficoltà di valutazione allorquando la richiesta di messa alla prova venga avanzata da soggetti che negano apertamente la propria responsabilità o rifiutano ogni forma di risarcimento o di riparazione nei confronti della vittima. È il tema che vede contrapposti la strumentalità e la spontaneità della richiesta. La Suprema Corte sottolinea che la confessione non rappresenta un requisito di ammissibilità della domanda di MAP (8), ma può comunque rappresentare un elemento sintomatico da cui desumere il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla effettiva possibilità dell'imputato di un costruttivo reinserimento sociale (9); la messa alla prova non rappresenta peraltro un diritto assoluto dell'imputato, ma implica la possibilità di formulare una prognosi favorevole, sicché rientra pienamente nella discrezionalità del Giudice negare l'accesso all'istituto laddove tale prognosi sia infausta (10), sostanzialmente sulla scorta degli stessi elementi che guidano la sua valutazione allorquando viene invocata la questione della sospensione condizionale della pena (11).

Occorre così distinguere i casi di impossibilità da quelli di indisponibilità a seguire le prescrizioni imposte al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato (e fra queste anche il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni): nel primo caso, vi sarà spazio comunque per accogliere la richiesta, a condizione che la difesa possa opportunamente documentare le cause di forza maggiore che impediscono l'adempimento. Nel secondo caso,

(8) Cfr. Cass. sez. V, 23.2.2015, n. 24011, Rv. 263777.

(9) V. anche Cass. Sez. 1, 09/05/2017, n. 40512, Rv. 270982-01, con riferimento al giudizio minorile.

(10) Cfr. Cass. sez. II, 13.6.2019, Nassini, non massimata.

(11) Cfr. Cass. sez. V, 26.10.2015, n. 7983, Matera, Rv. 266256.

invece, il Giudice non potrà che tenere conto dell'atteggiamento manifestato dall'imputato quanto si troverà a valutare l'idoneità del programma predisposto ai sensi dell'art. 464-*quater* co. 3 c.p.p. La Suprema Corte ha infatti sottolineato che *“la valutazione del giudice de(ve) investire la “adeguatezza” del programma presentato dall'imputato e va intesa non soltanto nel senso della sua idoneità a favorire il suo reinserimento sociale ma, anche, nel senso di verificarne la effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto; in altri termini, la “adeguatezza” del programma deve essere indagata anche sotto il profilo dell'essere esso espressione dell'apprezzabilità dello sforzo sostenuto dall'imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno. In quest'ottica, l'inciso “ove possibile”, contenuto nel comma 2 dell'art. 168-bis c.p. deve essere letto nel senso che il risarcimento del danno deve corrispondere “ove possibile” al pregiudizio patrimoniale arrecate alla vittima sicché, ove esso non sia tale, deve comunque essere la espressione dello sforzo “massimo” pretendibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche che il giudice ha la possibilità di verificare con i propri poteri ufficiosi. Non va inoltre trascurato, in quest'ottica, che la adeguatezza del programma deve essere valutata anche sotto il profilo della sua “coerenza” con la gravità del fatto sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo”*.

Si è chiarito dunque che *“il giudice è tenuto a valutare la “adeguatezza” del risarcimento del danno che non può non avere, quale parametro di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e, per contro, le effettive capacità patrimoniali dell'imputato”*.

Il tema si salda anche con quello della incongruità della attuale disciplina in caso di valutazione finale negativa del percorso. È infatti possibile che solo giunti al termine del periodo di prova emerga l'inadempimento delle prescrizioni riparatorie o risarcitorie.

Anche nel caso in cui questo sia colpevole, l'art. 657-*bis* c.p.p. introduce un criterio di computo del presofferto, applicato evidentemente proprio in caso di revoca del beneficio, che rende comunque estremamente 'conveniente' per l'imputato l'accesso iniziale al beneficio: i tempi processuali ordinari (compresi quelli di fissazione dell'udienza, quelli connessi alla necessità di 'istruire' il subprocedimento onde far luce sulle effettive cause dell'inadempimento, quelli necessari perché l'ordinanza di revoca divenga definitiva) sono infatti destinati a dilatare di molto il periodo di prova goduto, che dovrà essere detratto dalla pena che potrà eventualmente essere inflitta all'esito del redivivo processo, secondo il criterio di computo fissato dal legislatore (secondo cui tre giorni di prova equivalgono ad un giorno di pena detentiva o a e 250,00 di pena pecuniaria).

Il fallimento della prova si rivela così comunque vantaggioso per l'imputato, ma certamente avvilente per la vittima che vede di nuovo pretermesse le sue ragioni.

3. L'esperienza maturata presso il Tribunale di Milano.

Anche allo scopo, dunque, di prevenire possibili abusi di uno strumento tanto innovativo e al contempo dai contenuti così indeterminati, con il coinvolgimento di soggetti non abituati a lavorare insieme (come Giudici ordinari e Uffici dell'esecuzione penale), all'indomani della entrata in vigore della l. n. 67/2014, presso il Tribunale di Milano è stato istituito un gruppo di lavoro cui hanno partecipato alcuni magistrati, avvocati delegati dal Consiglio dell'Ordine e dalla locale Camera Penale e la Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Lo sforzo comune che ha mosso i partecipanti al tavolo è stato quello di rendere effettivamente fruibile e contenutisticamente valido il nuovo strumento, nella consapevolezza che si trattava di una grande scommessa per il futuro.

Il primo obiettivo che ci si è posti, per offrire immediate risposte agli operatori, è stato quello della stesura di una sorta di 'prontuario' disponibile per agevolare le prassi, facilitare i contatti e diffondere modelli di provvedimento; si tratta di linee guida che non vogliono condizionare in alcun modo il potere di interpretazione delle norme da parte dei giudici, né tantomeno quello di valutazione in concreto dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione dell'istituto; sono infatti dirette solo a rendere più snello il procedimento di ammissione e a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di messa alla prova che ciascun magistrato riterrà meritevoli di accoglimento.

In seguito, all'esito di una giornata aperta al confronto con i colleghi e tutti gli operatori, le prime Linee Guida sono state aggiornate sulla scorta delle indicazioni giunte dopo il primo biennio di operatività.

Nel tempo abbiamo avuto conferma del fatto che il modello 'milanese' di collaborazione tra avvocati, magistrati e personale addetto all'esecuzione — su più fronti già sperimentato — costituisce la migliore risorsa perché il nuovo istituto funzioni e dia i risultati sperati. Lo strumento del protocollo è stato d'altronde riconosciuto come il più valido anche dalle recentissime *'Linee di indirizzo'* diffuse dal Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in data 30.8.2019.

Oggi, dunque, il gruppo di lavoro è ancora attivo e pronto a cogliere i segnali di novità, le possibili storture e gli stimoli che giungono, anche allo scopo di reperire risorse ulteriori da mettere in campo.

Il rischio maggiore che si palesa dopo cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo istituto, a risorse pressoché invariate, è infatti costituito dalla stereotipizzazione dei programmi di trattamento, conseguente al crescente numero di fascicoli aperti: se, infatti, i primi programmi erano più compositi ed attenti, anche perché stesi dopo una attenta analisi socio-familiare, i più recenti sono spesso assai sintetici e di contenuto minimale. Il primo schema-base era stato stilato sulla falsariga dei programmi di affidamento in prova al servizio sociale propri della fase esecutiva, calibrando ovviamente le prescrizioni in considerazione della diversità dei soggetti (imputati e non condannati) che vi sono sottoposti e inserendo l'obbligo del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 168-*bis* comma 3 c.p. che, come noto, costituisce l'unico contenuto essenziale del programma di trattamento per la messa alla prova.

Allo scopo di agevolare l'accesso alla misura, abbiamo ritenuto di poter interpretare il disposto dell'art. 168-*bis* co. 3 c.p. nel senso di non ritenere essenziale il preventivo convenzionamento degli enti presso cui svolgere il lavoro, pur raccomandando il rispetto della Raccomandazione del Consiglio d'Europa ove sottolinea che esso non deve essere eseguito a vantaggio dei servizi di *probation*, del loro personale o a scopo commerciale.

Negli ultimi due anni, tuttavia, stiamo facendo lo sforzo di ampliare le convenzioni già in corso (obbligatorie per il LPU quale sanzione sostitutiva) e di stipularne di nuove anche per la messa alla prova e ciò per diverse ragioni:

- monitorare meglio l'affidabilità e la serietà dell'ente ed evitare possibili abusi;
- facilitare l'accesso al fondo istituito presso l'Inps per il recupero degli oneri di assicurazione obbligatoria;
- facilitare l'incontro fra utenti ed enti disponibili;
- costituire una vera e propria rete di soggetti che possa in qualche modo agevolare i contatti e la soluzione di problemi già durante il percorso e non necessariamente al termine dello stesso, prevenendo così un esito negativo.

Il programma di trattamento prevede poi normalmente prescrizioni comportamentali (che non potranno però avere contenuto restrittivo della libertà di movimento), l'affidamento al servizio sociale e, laddove si palesino problematiche legate al possibile abuso di sostanze o patologie di tipo psichiatrico, l'obbligo di una valutazione dei servizi territoriali (Ser.T., NOA, CPA). La disponibilità dell'interessato, colta in quel momento, favorisce così la presa in

carico e spesso è l'occasione per iniziare un percorso fino a quel momento rifuggito o comunque non cercato.

Fra i contenuti eventuali, vanno ricordate le prestazioni volontarie in favore della collettività (diverse dal LPU), le modalità di coinvolgimento del nucleo familiare dell'imputato e, come già ricordato, il risarcimento e le condotte riparatorie in favore delle vittime di reato e le eventuali indicazioni per la mediazione.

Il Gruppo di lavoro milanese aveva anche cercato di fornire indicazioni tipo con riferimento alla durata della prova. Come noto, infatti, diversamente dai LPU, il legislatore non fissa parametri rigidi e, in difetto di una quantificazione della pena, ovviamente la durata della prova non potrà essere predefinita. Dovrà invece essere ancorata a parametri diversi, rispettando il minimo (pari a 10 giorni) ed il massimo (pari a 2 anni) di durata, ricavabili dal sistema con riferimento al minimo periodo di lavoro e al periodo massimo di sospensione del procedimento.

Il legislatore non ha fornito indici commisurativi e solo in parte questi potranno essere mutuati dall'art. 133 c.p., proprio perché la prospettiva su cui ci si muove è molto diversa da quella della commisurazione della pena.

A Milano si è perciò cercato di indicare una sorta di 'tariffario' orientativo che è stato però duramente criticato. Tolta l'indicazione dall'ultima versione delle linee guida, si sono verificati casi distorti da cui traspare platealmente il problema della scarsa prevedibilità della decisione giudiziale.

Si sono anche sperimentate forme di cumulo di messa alla prova con altre forme di *probation*. Così è stato messo alla prova un soggetto che stava già eseguendo altro titolo definitivo in affidamento in prova: lo sforzo degli operatori è stato quello di rendere fruibile il beneficio anche a chi sta scontando una pena con modalità alternative alla detenzione, sempre che sia possibile formulare una prognosi positiva rispetto ai comportamenti futuri. Si sono così sperimentati programmi di trattamento in cui le prescrizioni sono state ritagliate su misura in modo da non sovrapporsi e non configgere con quelle proprie della misura alternativa.

4. Qualche dato.

Nel nostro distretto la Messa alla prova ha riscosso così un successo insperato; a livello nazionale, negli ultimi anni il numero di procedimenti sospesi per messa alla prova ha quasi superato quello degli affidamenti in prova. Il dato totale delle messe alla prova in carico nel 2018 è stato pari a

30.996 unità e ben 44.370 erano le indagini in corso finalizzate all'ammissione al beneficio (12).

La Lombardia, in particolare, detiene il record sia di procedimenti così definiti che di nuove istanze: dal 1.1.2019 al 15.9.2019 sono state gestite ben 2593 istanze dall'UEPE Milano e Lodi, con un incremento annuo continuo (13).

Si tratta evidentemente di dati importanti, chiaramente indicativi della preferenza espressa dagli imputati per questo tipo di definizione, che effettivamente rallenta il primo grado ma risulta fortemente deflattivo del grado di appello.

Oggi sarà necessario un nuovo aggiornamento delle Linee Guida alla luce delle nuove *'Linee di indirizzo'* diramate dal Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in data 30.8.2019 allo scopo di individuare *"una serie di aree tematiche da esplorare in occasione dell'attività istruttoria per l'ammissione alla MAP"*.

Gli uffici territoriali vengono dunque sollecitati a:

- individuare le caratteristiche socio-criminologiche delle persone che accedono alla misura (spesso giovani, cittadini italiani, con occupazione lavorativa, imputati per fatti lievi);
- valutare preventivamente la possibilità di azioni risarcitorie e la disponibilità ad attività di giustizia ripartiva;
- prospettare le condizioni di rischio di recidiva e di bisogno dell'imputato.

Si tratta effettivamente di indicazioni di grande utilità per la valutazione demandata al Giudice, che deve anzitutto poter formulare una prognosi di non recidiva e di effettiva possibilità di recupero.

Al contempo, però, registriamo con preoccupazione l'indicazione fornita dal Ministero agli Uffici territoriali a selezionare la tipologia di procedimenti per i quali, in considerazione della situazione dell'imputato e della lievità dell'illecito, potrà essere omessa l'indagine sociale e steso il solo programma di trattamento: si tratta evidentemente di una rinuncia pesante, perché solo a seguito di una valutazione personologica approfondita potrà essere redatto un programma efficace e ritagliato su misura e formulata una prognosi ragionevole, coinvolgendo il nucleo familiare e il contesto relazionale in cui si muove l'individuo.

(12) Fonte: Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ministero della Giustizia, Elaborazione dell'8.1.2019.

(13) Fonte UIEPE Lombardia.

I dati sopra riportati confermano così come, a cinque anni di distanza dalla sua introduzione, questo istituto possa essere declinato in modo efficace o possa invece, in mancanza di attenzione e di risorse, rappresentare il fallimento della stessa idea innovativa che ad esso sottende e rivelarsi ‘solo’ come strumento deflattivo, stante la sua natura sostanziale di causa di estinzione del reato.

Sarebbe fondamentale a questo punto avere dati attendibili sul tasso di recidiva nel medio periodo, onde valutare se effettivamente il percorso di rieducazione dia i risultati sperati, così come sarebbe interessante studiare i costi complessivi che esso comporta, comparandoli con quelli derivanti dallo sviluppo ordinario di un medio procedimento penale e dalla esecuzione nelle forme tradizionali di una eventuale condanna.

Ragionare in termini di efficacia e di risultato credo sia l'operazione più difficile, ma l'unica che consenta di ‘pensare’ alla messa alla prova scevri da pregiudizi ma anche da fuorvianti ideologizzazioni e costituisca al contempo la miglior cartina di tornasole della validità degli sforzi profusi.